



COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 2 del 25-02-2016
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): modifica regolamento comunale e approvazione aliquote per l'anno 2016.

L'anno **DUEMILASEDIC**i addi **VENTICINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:00** nella Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
ASTOLFI ALESSANDRA	x			BENDETTI FRANCESCO	x		
BRUNORI FRANCO		x		CALISSONI SIGFRIDO	x		
CANALI QUINTO	x			CAZZANELLI RENATA		x	
DOSSI ENRICO	x			MANZANA ILARIA		x	
MAZZURANA FABIO	x			MOZZI SILVIA	x		
PASSERINI FILIPPO		x		PERENZONI CHRISTIAN	x		
RAFFAELLI MASSIMO	x			SIMONETTI ROBERTO		x	
TARDIVO MARIANO	x			TOGNI MORENO	x		
TONOLLI IVANO	x			TONOLLI SANDRO	x		

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale **SARTORI DEBORA**.

Il sig. **CALISSONI SIGFRIDO**, in qualità di **Presidente del Consiglio**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Durante la trattazione del presente punto all'o.d.g. entrano i Consiglieri comunali: Renata Cazzanelli, Roberto Simonetti, Franco Brunori, Ilaria Manzana.

I consiglieri presenti e votanti sono n. 17.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S) – modifica regolamento comunale e approvazione aliquote per l'anno 2016.

Relazione.

Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni.

Il nuovo tributo trova applicazione dal 1° gennaio 2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Visto l'art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree edificabili;
- previsione del rimborso d'ufficio dell'IMIS versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. modificato, predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che per semplicità e chiarezza anche nei confronti dei contribuenti viene riapprovato interamente.

Dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, i suoi contenuti sono ritenuti idonei e condivisibili.

Rilevata la necessità di adeguare le aliquote già applicate per l'anno 2015, già approvate con deliberazione n. 12 di data 12 marzo 2015 e successiva modifica (deliberazione 42 del 15 luglio 2015), in quanto la legge provinciale n. 14/2014 e ss.mm., all'art. 5, comma 6, ha fissato nuove aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all'articolazione delle medesime.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto inoltre che il Protocollo in materia di finanza locale per l'anno 2016 prevede, tra l'altro, l'impegno delle Amministrazioni comunali, nell'ambito della manovra fiscale dei Comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base già fissate.

Si ritiene pertanto di proporre le seguenti aliquote per l'anno 2016 che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	173,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini in linea retta fino al 2° grado	0,46%		
Fabbricati in categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/9.	0,79%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,20%		

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/8 e destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0,46%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto delle lettere g) e l) dell'articolo 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L recante Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, di recente modificato con deliberazione n. 39 di data 1 luglio 2015 ed entrato in vigore l'8 agosto 2015;

visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di assumere il provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.; approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina;

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

dato atto che il Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2016;

con voti 12 favorevoli, 5 astenuti (Franco Brunori, Renata Cazzanelli, Silvia Mozzi, Roberto Simonetti e Raffaelli Massimo), 0 contrari, palesemente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di riapprovare, per i motivi meglio espressi in premessa, nonché per chiarezza e semplificazione, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate di seguito indicate:

- art. 3 comma 3: viene aggiunto il seguente paragrafo: “La soggezione passiva all'IMIS cessa:
 - a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008; la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda ;
 - b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;
 - c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.”
- Art. 4 comma 1: viene aggiunta la lettera g): “ gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della L.P. 15/2015, escluso il periodo di esecuzione dei lavori di edificazione, durante il quale sono considerati come terreno edificabile;”
- Art. 4 comma 2: al termine del paragrafo viene aggiunto il seguente periodo: “Sono enti strumentali dei comuni, delle comunità e dei consorzi fra detti enti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3.”
- Art. 4: si aggiunge il seguente comma 4: “Per il solo periodo d'imposta 2016, salvo nuove disposizioni normative di cui alla L.p. 14/2014, sono esenti gli immobili posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. I soggetti interessati devono presentare al Comune entro il 31/12/2016 apposita comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si cumula con quelle di cui al comma 1, lettera c) e e) ed al comma 3 del presente articolo.”
- Art. 5, comma 4: dopo il secondo paragrafo viene inserita la seguente indicazione: L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato”.
- art. 5, comma 5: viene aggiunto il seguente testo al termine della lettera a): “e quelli privi di iscrizione ma notificati ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364;”
- art. 7, comma 3, secondo punto: aggiunta delle parole “con contratto di comodato registrato”;

- Art. 8, comma 11: viene eliminata la lettera a) in quanto la norma di riferimento prevede già le modalità applicative del ravvedimento entro l'anno successivo al termine previsto per il versamento dell'imposta.
 - Art. 11: viene aggiunto il seguente comma 10: “Ai sensi dell'art. 10, comma 9 bis, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, per le quali non è intervenuta l'emissione del decreto definitivo di esproprio entro un decennio. Il rimborso compete per i 10 anni, compreso quello in corso, di sussistenza del vincolo espropriativo; il calcolo del decennio inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente. Trascorso detto decennio l'area ritorna ad essere assoggettata ad imposta.”
 - Art. 12 , comma 2: viene aggiunta la parola “preliminare” e i 5 anni previsti sono stati sostituiti con “3 anni”;
 - Art. 12, comma 3: le parole “5 anni” vengono sostituite con “secondo quanto disposto dal comma 10 del presente articolo”.
 - Art. 12, comma 4: viene tolta la possibilità di rimborso nel caso in cui l'istanza di inedificabilità venga proposta dal titolare del diritto reale sull'area oggetto di modifica e pertanto le parole “il rimborso compete per 3 anni” è sostituito dalle parole “non compete alcun rimborso”.
 - Art. 12: viene inserito il nuovo comma 10: “Ai sensi dell'art. 10, comma 9 ter, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 11 comma 10 del presente Regolamento, il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, successivamente divenute inedificabili prima dello scadere del termine decennale di sussistenza del vincolo espropriativo, senza intervenuto avvio della procedura espropriativa medesima. Il rimborso compete per gli anni, inferiori ad un decennio, nei quali è stata versata l'imposta, compreso quello in corso; il calcolo del periodo inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico o dalla data di istanza urbanistica di inedificabilità del soggetto passivo e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente.”
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1) trova applicazione dal 1° gennaio 2016;
 3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
 4. di approvare le aliquote IM.I.S. per l'anno 2016 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	173,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini in linea retta fino al 2° grado	0,46%		
Fabbricati in categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/9.	0,79%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€. 1.500,00
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,20%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/8 e destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0,46%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti 12 favorevoli, 5 astenuti (Franco Brunori, Renata Cazzanelli, Silvia Mozzi, Roberto Simonetti e Raffaelli Massimo), 0 contrari, da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): modifica regolamento comunale e approvazione aliquote per l'anno 2016.

PARERE

art. 81 dell'Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.-

a) **SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

Regolarità tecnico-amministrativa.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo.

PARERE FAVOREVOLE

Brentonico, 16 febbraio 2016

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

f.to Cristina Baldo

b) **SERVIZIO di RAGIONERIA**

Regolarità contabile.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile.

PARERE FAVOREVOLE

Brentonico, 16 febbraio 2016

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

f.to Luca Mozzi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Sigfrido Calissoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Debora Sartori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 01-03-2016 al giorno 11-03-2016 all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Brentonico lì 1° marzo 2016

Il Segretario comunale
f.to Debora Sartori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Brentonico lì 1° marzo 2016

Il Segretario comunale
Debora Sartori